

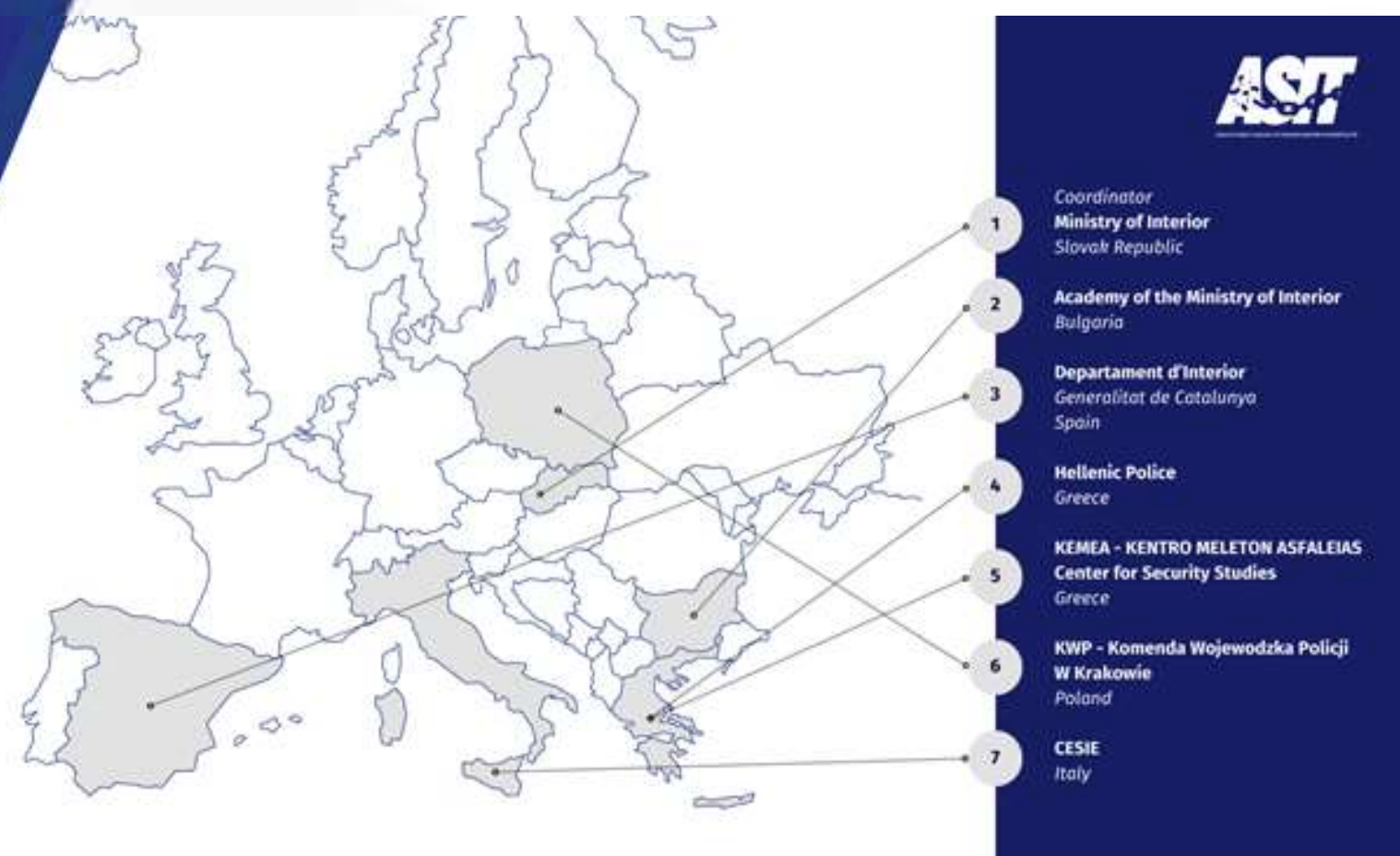


Adequate Support Measures and improved capacities in countering



Co-funded by
the European Union

LA TRATTA DI ESSERI UMANI CORSO DI AUTOAPPRENDIMENTO



Iniziativa ASIT

- Questo modulo di autoapprendimento è parte di un progetto multi-agenzia disponibile in sette lingue. Ciascuna versione linguistica contiene anche le specificità nazionali.
- L'iniziativa internazionale ASIT mira ad affrontare nuove forme di tratta di essere umani, promuovendo l'abilità di individuarne le vittime e svelare il modus operandi dei soggetti autori di tratta attraverso un'ampia gamma di *stakeholder*.
- Le sette organizzazioni partner del progetto lavorano di concerto al fine di creare una rete di gruppi di intervento collaborativo in grado di condividere dati e informazioni, con il support di strumenti tecnologici.
- Le azioni internazionali supportano l'ottimizzazione delle procedure di identificazione e protezione delle vittime di tratta, mettendo in contatto le operatrici e gli operatori di prima linea e le autorità competenti, nonché **costruendo competenze professionali**, tramite la fornitura di metodologie e strumenti digitali volti a mitigare i rischi della tratta e a tutelare i gruppi vulnerabili, mediante la sensibilizzazione e la cooperazione.

Composizione del corso



Il presente corso è suddiviso in quattro blocchi.

- ✓ L'introduzione gli obiettivi di apprendimento.
- ✓ La seconda parte fornisce informazione sulle direttive internazionali, sugli accordi, protocolli ed esempi delle normative nazionali selezionate dei Paesi partner.
- ✓ La terza parte è dedicata agli indicatori di ciascuna forma di tratta. Inoltre, la sezione evidenzia gli indicatori fisici, comportamentali e contestuali, al fine di sottolineare i vari «segnali di allarme» e la loro combinazione.
- ✓ Il quarto blocco delinea gli standard internazionali su cui si basano le norme essenziali dello sviluppo e del mantenimento dei meccanismi nazionali per un'effettiva segnalazione e protezione delle vittime di tratta. La sezione illustra, inoltre, i meccanismi nazionali di referral di Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Spagna, Italia e Grecia.

1 INTRODUZIONE

2 DEFINIZIONI
LEGISLAZIONE

3 INDICATORI

4 MECCANISMI DI
PROTEZIONE E
REFERRAL

PARTE 1

INTRODUZIONE

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Obiettivi di apprendimento principali



Al termine del corso, le e i partecipanti avranno acquisite conoscenze su:

Introduzione

- ✓ i **quadri giuridici nazionali e internazionali** in materia di tratta,
- ✓ gli elementi associati alla definizione ufficiale a livello internazionale di tratta di esseri umani e il significato dei termini utilizzati,
- ✓ la definizione legale di tratta nella legislazione nazionale,
- ✓ gli indicatori e i segnali d'allarme associati alla tratta,
- ✓ la legislazione nazionale e internazionale in materia di meccanismi di coordinamento, cooperazione e protezione, con un focus sulla prevenzione e l'identificazione precoce mediante la consapevolezza, la formazione e i numeri verdi che permettono l'attuazione di **procedure di segnalazione** in caso di contatto positivo con una potenziale vittima,
- ✓ la **possibilità di assistenza e supporto** alle vittime di tratta, che permettono di ottenere i documenti necessari e i legami con i servizi di assistenza nazionali,
- ✓ i **contatti utili a livello nazionale** degli organismi coinvolti nella lotta alla tratta.

Vantaggi essenziali del corso

1

Sensibilizzazione

L'implementazione della formazione accresce la consapevolezza generale relativa alla tratta di esseri umani e alle sue forme

2

Supporto per un'identificazione precoce

La conoscenza dei segnali e degli indicatori di tratta contribuisce a un'identificazione precoce delle vittime

3

Garanzia di un intervento tempestivo

Qualsiasi tentativo di stabilire una comunicazione consente misure tempestive in materia di assistenza, supporto e protezione delle vittime di tratta

4

Miglioramento del meccanismo di referral

Metodi di segnalazione e procedure etiche di qualità contribuiscono positivamente alla collaborazione degli organismi operanti all'interno del meccanismo di referral, al fine di rispondere efficacemente alla tratta

La tratta come questione globale



attività criminali latenti e nascoste delle autrici e degli autori di reato

al fine di illustrare le dimensioni della tratta di esseri umani, la maggior parte delle pubblicazioni e dei rapporti sul tema forniscono stime relative al numero delle vittime, oppure stimano i profitti ottenuti dai gruppi di trafficanti illegali



le attività illegali più redditizie

la tratta di esseri umani è una delle tre attività illegali più redditizie, insieme al traffico di droga e di armi



49.6 milioni di vittime nel mondo

secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e dell'organizzazione Walk Free, in tutto il mondo, le vittime di tratta raggiungono i 49.6 milioni di persone.



236 miliardi di dollari statunitensi

stando alle stime dell'OIL del 2024, i profitti annuali delle e dei trafficanti rappresentano un volume di fondi illegali pari a 236 miliardi di dollari statunitensi

DEFINIZIONE

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

PARTE 2

Quadro giuridico internazionale in materia di tratta di esseri umani

Adequate Support Measures and Implementation in Countering THB

Il quadro giuridico internazionale ha gettato le basi per le normative nazionali ed è composto da:

Definizione

- la **Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale** ampliata dal [Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini](#) (Protocollo di Palermo)
- [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani](#)
- [Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime](#), che ha [modificato la direttiva 2004/1712](#)
- [Convenzione n.29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato e obbligatorio](#)
- Convenzione n.105 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'[Abolizione del lavoro forzato](#) del 1957
- La Convenzione n.182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla [Proibizione delle peggiori forme di lavoro minorile](#) del 1999
- [Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI](#)

La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale

- è stata adottata mediante la risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e rappresenta il principale strumento internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transazionale. È entrata in vigore il 29 settembre 2003.
- è stata **ampliata** da tre Protocolli, che trattano tre aree e manifestazioni specifiche della criminalità organizzata:
 - the **Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini,**
 - il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, e
 - the Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini

- anche noto come Protocollo di Palermo
- è stato adottato mediante la risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale ed è entrato in vigore il 25 dicembre 2003
- rappresenta **il primo strumento giuridicamente vincolante contenente una definizione ufficiale di tratta di esseri umani**

La definizione mira a

- **facilitare la convergenza negli approcci nazionali**
- **i reati penali a livello nazionale**
- supportare **un'efficiente cooperazione internazionale** per **indagare su e perseguire** i casi di tratta
- **proteggere e assistere le vittime** di tratta, nel pieno rispetto dei diritti umani

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani

- Dagli anni '80, il Consiglio d'Europa è impegnato nella lotta alla tratta di esseri umani
- la [Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani](#) è stata adottata nel 2005 ed è entrata in vigore nel 2008

Oltre alla criminalizzazione della tratta e al perseguimento delle e dei trafficanti, la Convenzione impone agli Stati obblighi positivi relativi a:

- la messa in atto di **misure efficaci per la prevenzione** della tratta,
- la **protezione dei diritti delle vittime** di tratta e
- l'impegno nella **cooperazione internazionale** e nella collaborazione con la società civile a tale scopo

Il [gruppo di figure esperte \(GRETA\)](#) e un [comitato politico](#) si occupano di monitorare come i Paesi applicano gli standard previsti dalla Convenzione.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

- sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
- è stata modificata dalla [Direttiva 2024/1712](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024
- rappresenta lo strumento giuridico principale dell'UE sulla prevenzione e sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché sulla protezione delle vittime di tale reato,
- stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani, grazie allo sviluppo di normative minime concernenti la definizione di reato penale e di sanzioni,
- include disposizioni comuni
 - per rafforzare la prevenzione della tratta,
 - per l'assistenza fornita alle vittime, nonché alla loro protezione, tenendo in considerazione fattori quali il genere, la disabilità e il punto di vista delle persone minori e adottando un approccio centrato sulla vittima.

Direttiva 2011/36/EU - modifiche importanti apportate dall'emendamento

- **La direttiva 2024/1712** tratta
 - le lacune individuate presenti nelle risposte penali che richiedono un adattamento del quadro giuridico relativo ai reati in materia di tratta di esseri umani commessi nell'interesse delle persone giuridiche,
 - il sistema di raccolta dati,
 - la cooperazione e il coordinamento dell'Unione al livello nazione e
 - i sistemi nazionali che mirano al rilevamento e all'identificazione precoce delle vittime, all'assistenza speciale e al loro supporto.
- **La direttiva 2024/1712** criminalizza l'impiego di servizi forniti da una vittima di tratta di esseri umani laddove il soggetto beneficiario sia a conoscenza che la persona che fornisce il servizio è una vittima di tratta.

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

In materia di tratta di esseri umani, l'OIL ha prodotto le seguenti disposizioni normative:

- [Convenzione n.29 sul lavoro forzato e obbligatorio, 1930](#)
- [Convenzione n.105 sull'Abolizione del lavoro forzato, 1957](#)
- [Convenzione n.182 sulle Peggiori forme di lavoro minorile, 1999](#)

Altre importanti direttive UE

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI costituisce un documento chiave a livello dell'UE in materia di protezione delle vittime di reato
- Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

PARTE 2

Definizione internazionale di tratta di esseri umani

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Il Protocollo di Palermo

è stato il primo a contenere una definizione ufficialmente riconosciuta della **"tratta di esseri umani"**:

- **L'articolo 3 sottoparagrafo a)** dichiara che: «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Il Protocollo di Palermo

è stato il primo documento a includere una definizione generalmente riconosciuta del termine **“tratta di esseri umani”**:

- **L’articolo 3, sottoparagrafo c), dichiara che: il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un **bambino** ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo**

La direttiva UE 2011/36 sulla la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

La direttiva 2011/36 definisce la tratta di esseri umani come segue: Gli Stati membri **adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:**

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

La direttiva UE 2011/36 sulla la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

La direttiva 2011/36 definisce la tratta di esseri umani come segue: Gli Stati membri **adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:**

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.

La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

Direttiva 2024/1712 – emendamenti della direttiva 2011/36/EU

riporta nel preambolo che: **lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale può già rientrare nell'ambito di applicazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani** quali definiti nella direttiva 2011/36/UE, nella misura in cui siano soddisfatti tutti i criteri costitutivi di tali reati.

DEFINIZIONE

della tratta di esseri umani secondo il Protocollo di Palermo

suddivide il concetto in tre elementi essenziali, ciascuno soddisfatto in via cumulativa al fine di costituire il meccanismo intero della tratta di esseri umani

AZIONE

reclutare,
trasportare,
trasferire, ospitare
o accogliere persone

MEZZI

la minaccia o l'impiego della forza o di altri mezzi coercitivi, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità, oppure l'atto di offrire o ricevere pagamenti o benefici al fine di ottenere il consenso di una persona che ha controllo su un'altra

SCOPO

come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone o altre forme di sfruttamento sessuale, del Lavoro o di Servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o la rimozione degli organi.

DEFINIZIONE di tratta degli esseri umani

La Direttiva UE 2024/1712 che modifica la Direttiva 2011/36/UE ha **ampliato** la definizione di tratta di essere umani fornita dal Protocollo di Palermo per altri scopi come segue

AZIONE

L'atto di reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, **incluso lo scambio o il trasferimento del controllo esercitato su queste persone**

MEZZI

la minaccia o l'impiego della forza o di altri mezzi coercitivi, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità, oppure l'atto di offrire o ricevere pagamenti o benefici al fine di ottenere il consenso di una persona che ha controllo su un'altra

SCOPO

Come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, del lavoro o di servizi forzati, **tra cui l'elemosina**, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, **lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato, di adozioni illegali o di attività criminali**, o la rimozione degli organi.

Spiegazione delle forme di sfruttamento e abuso

Abuso

- Sequestro, rapimento, abuso verbale/fisico/sessuale/psicologico
- Sanzioni irragionevoli, minacce, intimidazione
- Negare i bisogni essenziali, aumentare il carico di lavoro

Creazione di dipendenza

- Fornire alcolici/droghe gratuitamente, fornitura esclusiva di cibo/alloggio
- Controllare i documenti di identità, limitare la mobilità/l'accesso ai servizi.

Inganno

- False promesse di una vita migliore, posti di lavoro o istruzione fittizie
- Condizioni lavorative fuorvianti, offerta di un riparo con intento di sfruttamento

Controllo emotivo

- Minacce alla vittima/alla famiglia, manipolazione per far credere loro di essere complici
- Timore delle autorità, deportazione o reclusione
- Attaccamento emotivo alla famiglia dell'autore di reato

Ulteriori forme di controllo

- False pretese di guadagno, negazione dei diritti essenziali (alimentazione, igiene)
- Sfruttamento delle credenze culturali (es., obbligo di estinguere i debiti)
- Minacce spirituali coercitive (es., divorzio, deportazione)

Sfruttamento delle credenze culturali

- Manipolare la vergogna e gli obblighi morali legati all'onore della famiglia
- Minacce di divorzio, deportazione o riti spirituali (es., stregoneria)

Controllo finanziario

- Creare debiti insormontabili attraverso costi esagerati (visto, cibo, strumenti)
- Controllare il conto bancario, confondere sui guadagni
- Schiavitù per debiti (*debt bondage*) e manipolazione finanziaria

Grooming (adescamento)

- Stabilire relazioni malsane, ricoprire la vittima di regali/complimenti
- Promessa di un pagamento unico futuro per creare un senso di obbligo e falsa speranza

Isolamento

- Tenere le vittime chiuse in stanze, limitandone la comunicazione con la loro famiglia o comunità
- Restringere l'accesso alla loro libertà personale, ai telefoni, a internet e alla loro mobilità

PARTE 2

Quadro normativo in materia di tratta dei Paesi partner

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Quadro normativo - Bulgaria

La legislazione bulgara affronta il tema della tratta ne:

- articolo 159a, paragrafo 1 del **Codice penale**.
- § 1, punto 1 of the **Disposizioni supplementari alla lotta alla tratta di esseri umani**.
 - Secondo le Disposizioni supplementari alla lotta alla tratta di esseri umani, sono associabili al reato di tratta il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, indipendentemente dalla loro volontà, qualora tale azione sia commessa a scopo di sfruttamento.

Quadro normativo - Grecia

- In base alla definizione della direttiva UE 2011/36 (articolo 2 par. 3), lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la
- schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. Nel quadro normativo greco, lo scopo dello sfruttamento è associato all'acquisizione di vantaggi economici illeciti, articolo 323° del **Codice Penale** (pag. 17).
- I reati di corruzione di minori e di presenza forzata ad atti sessuali tra terzi sono disciplinati dai commi 1 e 3 dell'articolo 339 del codice penale.
- Le molestie sessuali nei confronti di minori sono disciplinate dal primo comma dell'articolo 342 del nuovo codice penale..
- L'articolo 323B del codice penale sul turismo sessuale con vittime minorenni è codificato come reato nel secondo paragrafo dell'articolo 348 del nuovo codice penale.

Quadro normativo - Italia



Definizione

- Art. 3 Legge Merlin (1958): criminalizza lo sfruttamento della prostituzione.
- Legge 269/1998: contrasta lo sfruttamento sessuale delle persone minori e la pornografia infantile.
- Legge 46/2002: ratifica i protocolli a protezione delle persone minori dalla tratta.
- Legge 228/2003: stabilisce misure contro la tratta di esseri umani.
- Legge 146/2006: attua i protocolli delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale.
- Legge 38/2006: contrasta lo sfruttamento sessuale delle persone minori e la pornografia infantile online.
- Legge 199/2016: contrasta lo sfruttamento lavorativo, in particolare nell'agricoltura.
- Normative principali:
 - Legge n. 228/2003: ridefinisce i reati di tratta e inasprisce le pene.
 - Decreto legislativo n. 24/2014: attuazione della direttiva 2011/36/UE per rafforzare la protezione delle vittime.
 - Legge n. 108/2010: ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani.

Quadro normativo - Slovacchia

- Legge n. 300/2005 Coll. **Codice penale**, come modificato (sezione 179, definizione di tratta di esseri umani, sezione 40, possibilità di non punibilità)
- Legge n. 301/2005 Coll. **Codice di procedura penale**, come modificato (sezione 215, paragrafo 2, sottoparagrafo d), possibilità di sospensione dell'azione penale)
- Legge n. 274/2017 Coll. **sulle vittime di reati** e che modifica e integra alcune leggi, come modificata (sezione 2, paragrafo 1, sottoparagrafo c), punto 4: vittime particolarmente vulnerabili; sezione 28: enti accreditati),
- Legge n. 583/2008 Coll. sulla **prevenzione della criminalità e di altre attività antisociali** e che modifica e integra alcune leggi, come modificata (sezione 7, paragrafo 1, sottoparagrafo b) con attenzione alla tratta di esseri umani; § 7a uffici di informazione),
- Legge n. 404/2011 Coll. sul **soggiorno delle persone straniere** e modifiche di alcune leggi, come modificata (§ 58 soggiorno tollerato; § 59 (10) alloggio),
- Legge n. 480/2002 Coll. In materia di **asilo** e modifiche di alcune leggi, come modificata (§ 22 diritti e obblighi nel quadro della protezione internazionale),
- Legge n. 327/2005 Coll. sulla fornitura di **assistenza legale alle persone in stato di bisogno** materiale, come modificata (centri di assistenza legale)
- Regolamento del Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca sul programma di sostegno e protezione delle vittime della tratta di esseri umani

Quadro normativo – Polonia

- Art. 189a del **Codice penale** in materia di tratta di esseri umani.
 - Art. 189a § 1. Chiunque commetta il reato di tratta di esseri umani è punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni.
 - § 2. Chiunque compia atti preparativi al compimento di reato di cui al § 1 è punibile con la reclusione da un minimo di 3 mesi a un massimo di 5 anni.
- La disposizione è stata introdotta nel capitolo XXIII del codice penale con la modifica apportata dalla legge del 20 maggio 2010 (Gazzetta ufficiale n. 99, voce 626).
- L'oggetto della tutela di cui all'articolo 189a del Codice penale è la libertà di una persona e la sua dignità nell'impossibilità di accettare una situazione che costituisce un tentativo di introdurre una persona nel commercio alla pari delle cose. Le persone minori e adulte non possono essere oggetto di alcun commercio, indipendentemente dal fatto che ciò avvantaggi qualcuno.

Quadro normativo - Spagna

- **Legge organica 10/1995** del 23 novembre 1995 del Codice penale. Articolo 177 bis. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>
- Codice penale spagnolo. Il titolo VII bis contiene l'articolo 177 bis, che definisce il reato di tratta di esseri umani.
- **Legge organica 4/2000 dell'11 gennaio**, Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà delle persone straniere in Spagna e sulla loro integrazione sociale.
 - Articolo 59 bis. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544> Legge sugli stranieri. L'articolo 59 bis è dedicato alle vittime straniere della tratta che si trovano in situazione irregolare in Spagna. Stabilisce un periodo di reinserimento e riflessione di almeno 90 giorni, nonché il non avvio del procedimento di espulsione. Durante questo periodo, la vittima può decidere se collaborare con la polizia e le indagini giudiziarie. Se, alla fine, la persona viene identificata come vittima di tratta, sarà dichiarata esente da responsabilità amministrativa e potrà scegliere tra il ritorno nel suo Paese d'origine o l'autorizzazione a risiedere e lavorare in Spagna per circostanze eccezionali (se ha deciso di collaborare) o per la sua situazione personale (se non ha deciso di collaborare).
- **Legge 4/2015, aprile 2017**, sullo Statuto delle vittime di reato. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606>
 - Costituisce un catalogo generale dei diritti procedurali ed extraprocedurali di tutte le vittime di reati, che fornisce una risposta giuridica e sociale alle vittime e alle loro famiglie e prevede inoltre un'attenzione specifica per le vittime più vulnerabili, quali le vittime di tratta e le persone minori. In particolare, le esigenze di protezione delle vittime di tratta sono prese in considerazione nella valutazione individuale delle vittime per determinare le loro esigenze speciali di protezione e le misure da adottare, il che si traduce nell'accesso a misure di protezione specifiche volte a prevenire la loro vittimizzazione secondaria durante le fasi di indagine e di azione penale.

PARTE 2

Definizione nazionale di tratta di esseri umani

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Definizione - Bulgaria

CODICE PENALE

• **Art. 159a.**

- (1) Chiunque recluti, trasporti, nasconda o accolga individui o gruppi di persone per utilizzarli in atti depravati, per lavori forzati o accattonaggio, per il prelievo di organi, tessuti, cellule o fluidi corporei, o per tenerli in stato di sottomissione forzata indipendentemente dal loro consenso, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da tremila a dodicimila leva.
- (2) Quando l'atto di cui al paragrafo 1 è stato commesso:
 - nei confronti di una persona di età inferiore ai diciotto anni;
 - ricorrendo alla coercizione o all'inganno;
 - mediante rapimento o privazione illegale della libertà;
 - approfittando di uno stato di dipendenza;
 - mediante abuso di potere;
 - promettendo, dando o ricevendo benefici;
 - da parte di un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle sue funzioni,

la pena è la reclusione da tre a dieci anni e una multa da diecimila a ventimila lev.

- (3) Quando il reato di cui al paragrafo 1 è commesso nei confronti di una donna in stato di gravidanza al fine di vendere il bambino, la pena è la reclusione da tre a quindici anni e una multa da ventimila a cinquantamila leva.

• **Art. 159b.**

- (1) Chiunque recluti, trasporti, nasconda o accolga individui o gruppi di persone e li conduca oltre il confine nazionale per gli scopi di cui all'articolo 159a, paragrafo 1, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con una multa da diecimila a ventimila leva.
- (2) Se il reato di cui al comma 1 è commesso nelle condizioni di cui all'articolo 159a, commi 2 e 3, la pena è la reclusione da cinque a dodici anni e una multa da ventimila a cinquantamila leva.

Definizione - Bulgaria

CODICE PENALE

- **Art. 159c.**
 - Chiunque utilizzi una persona vittima di tratta di esseri umani per atti depravati, per lavoro forzato o accattonaggio, per il prelievo di organi, tessuti, cellule o fluidi corporei, o per sottometerla con la forza indipendentemente dal suo consenso, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con una multa da diecimila a ventimila leva.
- **Art. 159d.**
 - Quando l'atto di cui agli articoli da 159a a 159c costituisce una recidiva pericolosa o è commesso per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato, la pena è la reclusione da cinque a quindici anni e una multa da ventimila a centomila leva, e il tribunale può anche ordinare la confisca di parte o di tutti i beni dell'autore del reato.
- **Art. 160a.**
 - (1) Un atto commesso da una persona vittima di tratta di esseri umani non è considerato perseguibile se la persona è stata costretta a commetterlo in relazione diretta alla sua condizione di vittima.
 - (2) Un atto commesso da un minore che ha subito un reato ai sensi degli articoli 155, 156, 158 bis e dell'articolo 188, paragrafo 2, o da un minore che è stato utilizzato per creare materiale pornografico quando è stato costretto a farlo in relazione diretta alla sua condizione di minore, non è considerato un atto perseguibile.

Definizione - Grecia

L'articolo 323A del Codice Penale segue lo schema “azione - mezzi - scopo” nella definizione del reato di tratta di esseri umani.

Anche il n. 1, par. 1 (a) della Legge 4251/2014 definisce le vittime della tratta di esseri umani come vittime di altri reati penali.

Definizione - Italia

Sfruttamento sessuale

Reclutamento, trasporto o l'accogliere individui ai fini della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale.

Sfruttamento lavorativo

Lavoro forzato, servitù o condizioni di grave sfruttamento.

Traffico di organi

Rimozione degli organi sotto condizione di coercizione, inganno o abuso.

Definizione - Polonia

- Art. 189a del **Codice penale in materia di tratta di esseri umani**.
 - Art. 189a § 1. Chiunque commetta il reato di tratta di esseri umani è punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni.
 - § 2. Chiunque compia atti preparativi al compimento di reato di cui al § 1 è punibile con la reclusione da un minimo di 3 mesi a un massimo di 5 anni.
- La disposizione è stata introdotta nel capitolo XXIII del codice penale con la modifica apportata dalla legge del 20 maggio 2010 (Gazzetta ufficiale n. 99, voce 626).
- L'oggetto della tutela di cui all'articolo 189a del Codice penale è la libertà di una persona e la sua dignità nell'impossibilità di accettare una situazione che costituisce un tentativo di introdurre una persona nel commercio alla pari delle cose. Le persone minori e adulte non possono essere oggetto di alcun commercio, indipendentemente dal fatto che ciò avvantaggi qualcuno.

Definizione - Polonia



Definizione

Il nesso causativo nel §1 si riferisce all'atto di nel commettere il reato tratta di esseri umani.

Il concetto di tratta di esseri umani è definito nell'articolo 115 §22 del codice penale, che indica che la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, trasporto, consegna, trasferimento, ospitalità o accoglienza di una persona mediante:

- violenza o minacce illegali,
- rapimento,
- inganno,
- Il fuorviare o l'approfittarsi di un errore o dell'incapacità di comprendere adeguatamente l'azione intrapresa,
- abuso di un rapporto di dipendenza, sfruttamento di una posizione vulnerabile o di uno stato di impotenza,
- concessione o accettazione di un vantaggio materiale o personale o di una promessa in tal senso a una persona che esercita la cura o la supervisione su un'altra persona

per sfruttarla, anche con il suo consenso, in particolare nella prostituzione, nella pornografia o in altre forme di sfruttamento sessuale, nel lavoro o nei servizi forzati, nell'accattonaggio, nella schiavitù o in altre forme di sfruttamento che degradano la dignità umana o per ottenere cellule, tessuti o organi in violazione delle disposizioni della legge. Se la condotta dell'autore riguarda una persona minore, essa costituisce tratta di esseri umani, anche se non sono stati utilizzati i metodi o i mezzi elencati ai punti da 1 a 6.

Art. 211a – Adozione illegale.

- Chiunque organizzi l'adozione di minori per ottenere vantaggi economici, in violazione delle disposizioni della legge, è punibile con la reclusione da 3 mesi a 5 anni.

Ai sensi **dell'articolo 115, paragrafo 23**, del **codice penale**, la schiavitù è uno stato di dipendenza in cui una persona è trattata come un oggetto di proprietà. Ridurre una persona in schiavitù consiste in qualsiasi comportamento che induca una persona a entrare in uno stato di schiavitù. Mantenere una persona in uno stato di schiavitù rappresenta un reato permanente.

Definizione - Slovacchia

§ 179 Tratta di esseri umani, Codice penale (Legge n. 300/2005 Coll.)

- (1) Chiunque, mediante inganno, raggiro, restrizione della libertà, rapimento, violenza, minaccia di violenza, minaccia di altri gravi danni o altre forme di coercizione, l'accettazione o la fornitura di corrispettivi pecuniari o altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona da cui un'altra persona dipende, o l'abuso della propria posizione o l'abuso della sua indifesa o comunque vulnerabile posizione, adeschi, trasporti, trasferisca, trasferisce, consegna o prende possesso di un'altra persona, anche con il suo consenso, a fini di prostituzione o qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia, il lavoro forzato o la servitù forzata, incluso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, il matrimonio forzato, lo sfruttamento per la commissione di reati, il prelievo di organi, tessuti o cellule o altre forme di sfruttamento, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
- (2) Come nel paragrafo (1), chiunque compia atti di adescamento, trasporto, possesso, trasferimento o presa di possesso di una persona minore, anche con il consenso della persona minore stessa, a fini di prostituzione minorile o altre forme di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Definizione - Spagna



Il punto 1 dell'**articolo 177** bis, Codice penale, elenca i cinque fini dello sfruttamento associata alla tratta di esseri umani (fatta eccezione dello sfruttamento lavorativo);

Definizione

a) La sottomissione di una persona **a lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, servitù o accattonaggio**. Il codice penale non definisce i reati di lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù e servitù. I precetti applicabili a tale forma di sfruttamento per il reato di tratta di esseri umani, se accompagnato dalle azioni e/o dai mezzi (questi ultimi solo in caso di persone adulte), sono alcuni tra i reati descritti nel Titolo XV del Code penale (reati contro i diritti dei lavoratori), in particolare negli articoli 311, 312m e 232.

b) La pornografia derivante da **sfruttamento sessuale** è associabile alla tratta se i reati commessi sono accompagnati dalle azioni e dai mezzi (questi ultimi sono nel caso di persone minori) ai sensi del Capitolo V (reati relativi alla prostituzione e allo sfruttamento sessuale e corruzione di minori) del Titolo VIII (reati contro la libertà sessuale), articoli 187, 188 e 189.

c) Lo **sfruttamento ai fini di attività criminali**, compresi i reati commessi ai fini dello sfruttamento delle persone, associati alla tratta di esseri umani (principalmente furto sui trasporti pubblici o nei negozi) ai sensi dell'articolo 234, e i reati contro la salute pubblica (traffico e vendita di droga, coltivazione di piantagioni di marijuana) ai sensi dell'articolo 368.

d) **Rimozione degli organi**. I reati riferibili a tale forma di sfruttamento possono essere associati al reato di tratta se accompagnati da azioni e mezzi (questi ultimi solo nel caso in cui le vittime hanno più di 18 anni di età), ai sensi dell'articolo 156bis, Titolo III (in materia di lesioni).

e) **Matrimoni forzati**. I reati riferibili a tale forma di sfruttamento possono essere associati al reato di tratta se sono accompagnati da azioni e mezzi (questi ultimi solo nel caso di persone adulte), ai sensi dell'articolo 172 bis, capitolo III (coercizione) del titolo VI (reati contro la libertà).

Quando l'autore del reato è un membro della famiglia (di solito il padre), è difficile determinare se siano state compiute le azioni tipiche della tratta di esseri umani (reclutamento, trasferimento, ospitalità). Lo scopo dei matrimoni forzati nella tratta di esseri umani è solitamente legato ad altre forme di sfruttamento (servitù, lavoro forzato, sfruttamento sessuale).

PARTE 2

Termini essenziali

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Consenso della vittima

Il consenso di una vittima di tratta di esseri umani alla data condizione di sfruttamento è irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi di questi mezzi.

Persona minore

qualsiasi persona al di sotto dei diciotto anni di età

Il principio di non punibilità

la possibilità di non comminare sanzioni alle vittime per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui sono state costrette a farlo.

Il principio di non punibilità

- Le attività criminali quali l'uso di **documenti falsi, o i reati associati alla prostituzione o all'immigrazione, che le vittime sono state obbligate a commettere come conseguenza** diretta dell'essere soggette a tratta non prevedono punizione.
- L'obiettivo di tale misura di protezione è
 - difendere i diritti umani delle vittime,
 - evitare ulteriore vittimizzazione e
 - incoraggiare le vittime a testimoniare durante i procedimenti giudiziari contro le autrici e gli autori di reato.
- Tale principio non dovrebbe rendere gli individui esenti da azioni penali o da punizioni legali per i reati commessi o in cui hanno partecipato volontariamente.

Il principio di non punibilità

- l'estensione dell'ambito di applicazione della disposizione di non punibilità pertinente a le attività illecite che le vittime sono state obbligate a compiere come diretta conseguenza dell'essere soggette a tratta.
- Le attività illecite includono reati amministrativi associati alla prostituzione, all'elemosina, al vagabondaggio o al lavoro non dichiarato, o altri atti non criminali ma soggetti a sanzioni pecuniarie, ai sensi delle leggi nazionali.
- L'obiettivo della non punibilità mira a incoraggiare la vittima di tratta
 - a denunciare il reato,
 - a ricercare supporto e assistenza e
 - a rassicurarla della possibilità di non essere ritenuta responsabile.

DON'T FORGET

Le vittime di tratta sono spesso obbligate a commettere reati come conseguenza dello sfruttamento subito. Il principio di non punibilità riconosce la mancata autonomia delle vittime e l'impiego della coercizione, dell'inganno e delle minacce da parte delle o dei trafficanti al fine di limitare la presa decisionale delle vittime. Di conseguenza, le vittime non possono essere ritenute colpevoli per la responsabilità dei reati, poiché hanno agito sotto coercizione e non secondo la propria volontà.

Uso del servizio di una vittima

- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nel capitolo IV articolo 19, **stabilisce la criminalizzazione dell'uso del servizio di una vittima**: «ciascuna delle Parti provvede ad adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reato, in conformità alla propria legge nazionale, l'utilizzo di servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, se c'è la consapevolezza che la persona in questione è una vittima della tratta di esseri umani.
- La direttiva 2024/1712 stabilisce il nuovo articolo **18a** per i **Reati riguardanti l'uso di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani**: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel caso di un **atto doloso, l'uso di servizi forniti da una vittima del reato** di cui all'articolo 2 **costituisca reato, qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e qualora l'utente dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima del reato di cui all'articolo 2**»

Articolo 5 della direttiva UE 2011/36 che è modificata dalla direttiva UE 2024/1712

Responsabilità delle persone giuridiche

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:

- (a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- (b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- (c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

(2) Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

(3) La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

(4) Ai sensi della presente direttiva, per «persona giuridica» s'intende qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei poteri pubblici e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 6 della direttiva UE 2011/36 che è modificata dalla direttiva UE 2024/1712

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

- (1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, sia punibile con sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive.
- (2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, includano sanzioni pecuniarie penali o non penali e possano comprendere altre sanzioni o misure penali o non penali quali:
- (a) esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici;
 - (b) esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
 - (c) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali;
 - (d) ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
 - (e) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - (f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 - (g) chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
 - (h) laddove vi sia un pubblico interesse, pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

INDICATORI

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Suddivisione degli indicatori **sulla base della forma di sfruttamento**

- Indicatori di sfruttamento sessuale
- Indicatori di lavoro forzato/sfruttamento lavorativo
- Indicatori di accattonaggio forzato
- Indicatori di matrimonio forzato

La valutazione degli indicatori viene effettuata prima di fissare il colloquio con la potenziale vittima, sulla base delle informazioni disponibili.

Una vittima di tratta per sfruttamento sessuale

- è intimidita e deve offrire servizi sessuali di varia natura involontariamente,
- indossa abiti eccentrici per apparire provocatoria (a livello sessuale),
- riporta segni fisici di aggressione fisica o sessuale,
- potrebbe essere sotto l'influenza di narcotici o sostanze psicotrope,
- appare spaventata, riservata o con fluttuazioni emotive, potrebbe praticare autolesionismo,
- non riceve alcuno stipendio oppure lo riceve per intero o in parte dalla o dal trafficante,
- è obbligata a ripagare il debito del viaggio, dell'alloggio, del posto di lavoro, ecc.,
- non può spostarsi liberamente, è isolata dalle altre persone e controllata,
- non le è permesso comunicare con la famiglia o con le persone amiche, oppure comunica sulla base degli ordini ricevuti e in presenza della o del trafficante,
- non ha accesso ai propri documenti,
- carenza di cibo e di sonno, non ha accesso ai trattamenti sanitari.

Una vittima di tratta per lavoro forzato/sfruttamento lavorativo

- è obbligata a lavorare sotto minaccia di violenza fisica e psicologica,
- è obbligata a svolgere lavori supplementari rispetto a quello promesso,
- non riceve alcuno stipendio oppure lo riceve per intero o in parte dalla o dal trafficante
- è stanca, tesa e disattenta
- è obbligata a ripagare il debito del viaggio, dell'alloggio, del posto di lavoro, ecc.,
- è isolata dalle altre persone e i suoi spostamenti sono controllati,
- non le è permesso comunicare con la famiglia o con le persone amiche, oppure comunica sulla base degli ordini ricevuti e in presenza della o del trafficante,
- carenza di cibo e di sonno, non ha accesso ai trattamenti sanitari.
- non ha accesso ai propri documenti,
- è considerata come una proprietà da parte di chi la controlla.

Accattonaggio forzato



Indicatori

- mostra segni di abuso, lividi, tagli o mutilazioni,
- è obbligata a elemosinare sotto minaccia di danno fisico o psicologico,
- carenza di cibo e di sonno, non ha accesso ai trattamenti sanitari.
- non ha accesso ai propri documenti,
- è obbligata a ripagare il debito del viaggio, dell'alloggio, del posto di lavoro, ecc.,
- è isolata dalle altre persone e i suoi spostamenti sono controllati,
- non le è permesso comunicare con la famiglia o con le persone amiche, oppure comunica sulla base degli ordini ricevuti e in presenza della o del trafficante,
- può essere sotto effetto di narcotici o sostanze psicotrope,
- deve consegnare il denaro raccolto alla o al trafficante,
- Appare stanca, tesa, evita il contatto visivo, indossa abiti sporchi.

Matrimonio forzato

- è obbligata a sposare una persona che non conosce e che non vuole sposare, sotto l'influenza di danni fisici o psicologici,
- non ha accesso ai propri documenti personali,
- subisce minacce e verrà fatto del male alla sua famiglia e alle persone a lei cari,
- potrebbe essere sotto l'effetto di narcotici o sostanze psicotrope,
- non può muoversi liberamente ed è isolata dalle altre persone,
- potrebbe diventare vittima di un'altra forma di tratta in seguito al matrimonio forzato: nella maggior parte dei casi, vittima di sfruttamento sessuale o di lavoro forzato,
- potrebbe presentare lividi sul corpo, essere chiusa e spaventata.

Segnali di servitù domestica

- vive con una famiglia
- non mangia con il resto della famiglia
- non ha uno spazio privato
- dorme in uno spazio condiviso o inadeguato
- può essere segnalata come dispersa dalla datrice o dal datore di lavoro, nonostante viva ancora a casa di questo
- non esce mai di casa oppure esce raramente per ragioni sociali
- non lascia mai l'alloggio senza la datrice o il datore di lavoro
- mangia gli avanzi
- può essere soggetta a insulti, abusi, minacce o violenza

Segnali di reati minori (attività illecite forzate)

- persone minori coinvolte in commercio illecito di droga o altre forme di crimine organizzato
- persone con disabilità fisiche che chiedono l'elemosina per strada
- persone minori della stessa nazionalità o etnia che vivono senza genitori in contesti urbani
- persone giovani parte di gruppi più grandi con la stessa tutrice o lo stesso tutore
- le persone sono punite se non rubano abbastanza
- le persone vivono con membri della banda di cui fanno parte
- le persone viaggiano con membri della banda verso il Paese di destinazione
- esistono prove che testimoniano che le presunte vittime siano state coinvolte in reati minori in un altro Paese

Quali fattori influenzano la vittima?

Tipi di fattori	Caratteristiche/fattori
Fattori socioeconomici	• Basso livello di istruzione o difficoltà di apprendimento e barriere linguistiche • Povertà, elevata disoccupazione, carenza di opportunità lavorative • Dipendenza familiare e rispetto della cultura o legami familiari con le e i trafficanti • Mancanza di reti sociali, mancanza di fissa dimora • Instabilità o disabilità emotiva, ignoranza dei propri diritti o informazioni false ricevute • Attesa dell'esito della richiesta di asilo o status illegale
Fattori che contribuiscono	• Tassi elevati di disoccupazione, migrazione irregolare o illegale • Storia di violenze o abusi, ignoranza della legislazione in materia di lavoro, instabilità emotiva, disabilità, dipendenza dallo status di residenza della datrice o del datore di lavoro • Minacce alla famiglia, sindrome di Stoccolma
Fattori sociali	• Mancanza di fissa dimora, dipendenza da sostanze stupefacenti, disabilità, disturbi mentali • Mancanza di supporto familiare, rete sociale debole, precedente incarcerazione • Pratiche culturali (es., stregoneria), conoscenza limitata della schiavitù moderna • Conoscenza linguistica limitata, debiti nel Paese di origine o migrazione illegale
Fattori politici/legali	• Vivere in aree di conflitto o persecuzione, risiedere in Paesi con una protezione legale debole o con forte corruzione • Documenti falsi o assenza di documenti, mandato di arresto per reato minore in sospeso
Fattori economici	• Povertà o disoccupazione, debiti • Prospettive di lavoro limitate, desiderio di un'istruzione migliore o di maggiori opportunità

PARTE 4

MECCANISMI DI PROTEZIONE E DI REFERRAL

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Standard internazionali per i meccanismi di protezione nazionali

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Chi si occupa dell'approccio coordinato alla protezione delle vittime



Meccanismo di protezione

- Istituzioni e agenzie governative che si occupano delle (potenziali) vittime della tratta e dello sfruttamento umano.
- Organizzazioni non governative che garantiscono linee telefoniche di assistenza, alloggi protetti e sicuri e/o integrazione, attività/servizi relativi al trauma, alla stabilizzazione, finanziari e/o sociali e sanitari.
- Il meccanismo garantisce una governance adeguata, coordinata e responsabile delle azioni di prevenzione, protezione e assistenza, compresi i fondi annuali per gli incentivi alla protezione.
- Le parti forniscono informazioni e dati per analisi e prodotti informativi quali relazioni, materiale promozionale, prodotti didattici e di divulgazione.
- Le parti che operano all'interno del meccanismo nazionale di referral monitorano, propongono e promuovono modifiche legislative, piani d'azione, strategie e politiche per garantire giustizia alle vittime e un'adeguata punizione dei soggetti responsabili, dei soggetti complici e delle imprese coinvolte nel processo di tratta e sfruttamento.

Sebbene non tutti gli Stati membri siano dotati di un meccanismo di referral ufficiale, la gestione della risposta e della protezione delle vittime è delegate a un ministro e/o a un'agenzia specifica.

Cosa è il meccanismo di referral per la protezione delle vittime di tratta?



Meccanismo di protezione

Il meccanismo nazionale di referral per la protezione delle vittime del reato di “schiavitù moderna” di tratta di esseri umani è un sistema di coordinamento, il quale monitora tutte le fasi della protezione delle vittime, dalla detenzione e identificazione iniziali, seguite dalla provvisione di servizi di protezione e support durante le procedure legali, fino al loro ritorno volontario assistito al loro Paese di origine o alla (re)integrazione nel Paese di arrivo.

DEFINIZIONE basata sul Preambolo della Direttiva 2024/1712, paragrafo 15, che **regola misure volte all’istituzione di uno o più meccanismi di orientamento negli Stati membri e rafforza le capacità nazionali**

- individuare e identificare le vittime sin dalle prime fasi e
- di indirizzarle verso i servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriate.

L’istituzione di meccanismi di referral formali e la **nomina di un punto di contatto nazionale** per l’orientamento transfrontaliero delle vittime sono misure essenziali per **rafforzare la cooperazione transfrontaliera**.

Qualsiasi meccanismo di protezione e assistenza delle vittime



**Meccanismo
di protezione**

- dovrebbe rappresentare un quadro di riferimento trasparente, accessibile e standardizzato
- dovrebbe ottimizzare il **rilevamento e l'identificazione precoce** delle vittime di tratta, nonché i servizi di assistenza e supporto a loro destinati
- dovrebbe **facilitare il referral delle vittime alle organizzazioni** e agli organismi nazionali competenti
- and dovrebbe **delineare** le autorità competenti, le organizzazioni della società civile e le altre e gli altri *stakeholder* **coinvolti** e fissare le rispettive responsabilità, comprese le procedure e i numeri di assistenza
- dovrebbe **applicarsi a tutte le vittime** e a tutte le forme di reato di tratta che tengono in considerazione le vulnerabilità individuali delle vittime.

Tali meccanismi di referral possono riportare le **procedure, linee guida accordi di cooperazione o protocolli** elaborati.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare un singolo meccanismo di protezione e prevenzione coordinato.

Un punto di contatto nazionale per la coordinazione dei sistemi di protezione

- dovrebbe fungere da punto di contatto per **l'orientamento transfrontaliero delle vittime**, nelle relazioni tra le autorità o le istituzioni responsabili del sostegno transfrontaliero alle vittime nei vari Paesi, **ma non come punto di contatto per le vittime stesse**.
- dovrebbe basarsi sui meccanismi o sulle strutture di governance esistenti e **non sostituisce i meccanismi nazionali di reclamo o le linee telefoniche dirette**.



**Meccanismo di
protezione**

I soggetti responsabili delle decisioni e i governi degli Stati membri dell'UE devono rispettare

La direttiva 2024/1712 ha modificato l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/36/UE e il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi miranti alla rapida individuazione, all'identificazione, all'assistenza e al sostegno delle vittime identificate e presunte, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero delle vittime.

I compiti dei meccanismi di referral e di protezione

- stabilire norme minime per l'individuazione e l'identificazione precoce delle vittime e adeguare le procedure di individuazione e identificazione alle varie forme di sfruttamento;
- orientare la vittima verso il sostegno e l'assistenza più adeguati;
- istituire accordi o protocolli di cooperazione con le autorità competenti in materia di asilo per garantire che sia fornita assistenza, sostegno e protezione alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale o che desiderano richiedere tale protezione, tenendo conto delle circostanze individuali della vittima.

Governance dell'approccio intersettoriale: Meccanismi di referral nei Paesi partner

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Meccanismo nazionale di referral – Bulgaria

Il Meccanismo nazionale di referral per il sostegno alle vittime della tratta in Bulgaria è un documento pubblico che riflette i cambiamenti nella legislazione e le tendenze o le nuove forme e metodi di sfruttamento emergenti, le nuove regioni e i nuovi gruppi a rischio, nonché le attuali esigenze delle vittime della tratta di esseri umani.

Si compone delle parti seguenti:

- **Definizione** di “tratta di esseri umani”, che definisce la tratta di esseri umani in linea con gli strumenti giuridici internazionali ed europei esistenti e con la legislazione bulgara.
- **Quadro istituzionale**, che presenta tutti i soggetti partecipanti al Meccanismo, con rispettivi ruoli e funzioni.
- **“Principi guida del lavoro”**, che elaborano le regole e gli standard per il lavoro con le vittime della tratta, adottati dai soggetti partecipanti al Meccanismo.
- **“Procedure operative standard”** che descrivono le fasi e le misure a sostegno delle persone vittime di tratta.
- Per maggiori informazioni:
https://antitrafficking.government.bg/wp-content/uploads/NRM_Bulgaria_EN.pdf



**Meccanismo
di referral**



Meccanismo di referral

Le procedure operative standard del Meccanismo di referral greco sono le seguenti:

1. Identificazione e segnalazione iniziale al Meccanismo nazionale di referral.
2. Assunzione del caso da parte dell'“attore di riferimento”.
3. Protezione di primo livello, che comprende alloggio, assistenza medica, sostegno psicologico, sociale e legale per le vittime della tratta di esseri umani.
4. Integrazione sociale.
5. Rimpatrio volontario o trasferimento in un paese terzo.

Il manuale relativo al Meccanismo di referral della Grecia è disponibile al seguente link:

https://ekka.org.gr/images/KOINONIKON-PAREMBASEON/%CE%95%CE%9C%CE%91/46034_EMA_leaflet_ENGL.pdf

Meccanismo nazionale di referral

—

Grecia



**Meccanismo
di referral**

Meccanismo nazionale di riferimento (MNR)

- ONG, forze dell'ordine e servizi sociali svolgono un ruolo chiave.
- Le vittime accedono a programmi di protezione, nonché a servizi di tipo legale, sanitario e sociale.
- Sistema SPIRIT → nazionale per il monitoraggio delle vittime assistite.
- Collaborazione tra le parti interessate → cooperazione tra le agenzie governative, le ONG e autorità locali.

Il sistema di referral per le vittime di tratta è articolato in varie fasi:

1. Identificazione e referral preliminari: le presunte vittime sono identificate e indirizzate a una alloggio temporaneo sicuro tramite varie agenzie e nel rispetto della loro privacy e sicurezza.
2. La fornitura immediata di alimenti, cure sanitarie e privacy è di assoluta priorità.
3. Valutazione precoce del rischio: analisi dei rischi per la salute e la sicurezza della vittima.
4. Mediazione linguistica e culturale: un soggetto mediatore supporta la comunicazione e garantisce la comprensione.
5. Periodo di ripresa e riflessione: le vittime hanno a disposizione un dato periodo di tempo per riprendersi e decidere se collaborare con le autorità.
6. Identificazione formale: lo status della vittima è confermato con un supporto legale e alla vittima sono proposte le opzioni di assistenza.

Ciascuna fase mette al primo posto la sicurezza e il consenso della vittima. Per maggiori informazioni: pariopportunita.gov.it

Meccanismo nazionale di referral - Italia



**Meccanismo di
referral**

Meccanismo nazionale di referral - Polonia

Sviluppo e pubblicazione delle norme del Meccanismo nazionale di referral per le vittime di tratta di esseri umani – proseguimento dei lavori in corso, come definito nel Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani 2022-2024.

Meccanismo nazionale di referral

Spagna

Protocollo quadro statale per la protezione delle vittime della tratta in Spagna (2011) allegato al documento sulle azioni per l'individuazione e l'intervento nei confronti dei minori vittime della tratta (2017).

<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasformas/trata/normativaprotocolo/marco/>

Il presente protocollo descrive nel dettaglio le fasi dell'esperienza di una vittima di tratta, indica le azioni da intraprendere, le amministrazioni pubbliche coinvolte, i meccanismi di coordinamento con organizzazioni esperte in un'assistenza e protezione completa delle vittime della tratta. Il protocollo è firmato dai Ministeri della Giustizia, dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute e dei Servizi Sociali e dell'Uguaglianza, dalla Procura Generale e dal Consiglio Generale della Magistratura.

Protocollo quadro per la protezione delle vittime della tratta in Catalogna (ottobre 2013).

https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf

Il presente protocollo fa riferimento alla sfera di competenza autonoma della Catalogna. È approvato dal Presidente della Generalitat, dal Sindaco del Comune di Barcellona, dal Procuratore Generale, dal Membro dell'Alta Corte di Giustizia, dal Presidente dell'Associazione Catalana dei Comuni e delle Province, dal Presidente della Federazione dei Comuni, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Decano dell'Ordine Ufficiale degli Psicologi.



**Referral
mechanism**

Meccanismo nazionale di referral - Slovacchia



Meccanismo di referral

Il Meccanismo Nazionale di referral slovacco è un quadro collaborativo che coinvolge sia enti statali che non statali che lavorano insieme per adempiere alle loro responsabilità di protezione e promozione dei diritti umani delle vittime della tratta di esseri umani.

Le parti coinvolte devono coordinare i loro sforzi e collaborare con le organizzazioni della società civile.

Gli sforzi/strumenti e il sistema di protezione garantiti dal Meccanismo nazionale di referral sono rivolti a qualsiasi vittima della tratta di esseri umani, definita come una persona che ha subito o è a rischio di subire danni alla salute, danni alla proprietà, danni morali o di altro tipo, o i cui diritti o libertà legalmente protetti sono stati violati o minacciati a causa del reato di tratta.

Il Meccanismo è supervisionato da un'unità designata all'interno del Ministero dell'Interno, denominata "Centro di informazione per la lotta alla tratta di esseri umani e la prevenzione della criminalità".

Il Centro garantisce la trasparenza dei ruoli e delle responsabilità di tutte le parti partecipanti, consente una risposta flessibile alle mutevoli circostanze e gestisce la rendicontazione annuale. Le parti coinvolte nel Meccanismo nazionale di referral hanno elaborato regolamenti interni riguardanti i formati di segnalazione e le procedure per l'identificazione e l'orientamento delle vittime agli organismi pubblici competenti e ai fornitori di servizi qualificati.

PARTE 4

Standard internazionali per la protezione delle vittime di tratta

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Il protocollo di Palermo

Il capitolo II. regola le disposizioni in materia di protezione delle vittime di tratta di esseri umani (articoli 6-8):

- [Articolo 6 - Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone](#)
- [Articolo 7 —Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato di accoglienza](#)
- [Articolo 8 — Rimpatrio delle vittime della tratta di persone](#)

Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Gli articoli 11 – 17 regolano le misure di protezione e assistenza delle vittime di tratta:

- [Article 11 - Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani](#)
- [Articolo 12 - Tutela delle vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali](#)
- [Articolo 13 - Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione dei minori vittime della tratta di esseri umani](#)
- [Articolo 14 - Assistenza e sostegno alle vittime minorenni](#)
- [Articolo 15 - Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali](#)
- [Articolo 16 - Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani](#)
- [Articolo 17 -Risarcimento delle vittime](#)

Misura di protezione raccomandata: incondizionalità dell'assistenza



Protezione

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla disponibilità della vittima a cooperare nell'ambito dell'indagine penale, dell'azione penale o del processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe.

Il seguente schema di protezione ha garantito un maggiore sostegno a tutte le vittime della “schiavitù moderna”:

Contatto iniziale:

Numeri Verdi nazionali, polizia, ONG, ospedali

Valutazione delle esigenze:

Valutazione delle esigenze immediate e a lungo termine



Identificazione ufficiale:

Riconoscimento formale come vittima di tratta

Supporto coordinato:

Reindirizzamento ai servizi adeguati

A quale forma di protezione hanno diritto le vittime?



Protezione

Riconoscimento dello status di vittima: rilascio di permessi di soggiorno legali durante le procedure

Supporto durante il periodo di ripresa: le vittime hanno diritto a un periodo di 30-90 giorni di riflessione

Strumenti di protezione: programmi di protezione delle e dei testimoni e testimonianza anonima

Alloggio di emergenza

- **Alloggi di emergenza immediata** per un periodo di 3-6 mesi
- **Alloggio di transizione:** alloggi sovvenzionati a lungo termine
- **Rifugi specializzati:** strutture specifiche per genere e adatte alle famiglie
- **Misure di sicurezza:** personale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accesso limitato, ubicazioni riservate

Assistenza immediata: assistenza finanziaria di emergenza, indennità per le necessità di base, buoni per i trasporto

Schema di risarcimento: risarcimento delle vittime da parte dello Stato, azioni civili contro le e i trafficanti, recupero dei guadagni persi

Sostegno a lungo termine: borse di studio, finanziamenti per la formazione professionale, microprestiti per imprenditrici e imprenditori

Servizi sanitari: cure di emergenza e continuative gratuite, terapia e consulenza specializzate nel trattamento dei traumi, programmi di trattamento per l'abuso di sostanze, servizi per la salute sessuale e riproduttiva

Sostegno all'integrazione sociale: corsi di lingua e formazione professionale, inserimento lavorativo e sviluppo professionale

Programmi specifici per Paese

Bulgaria	ANIMUS Association, Crisis Centre Sofia
spagna	APRAMP, Programma antitratta della Croce Rossa
Polonia	La Strada Poland, Centro di intervento nazionale
Slovacchia	Iniziative di carità promosse dalla Chiesa ortodossa e dalla Chiesa cattolica
Italia	Programma dell'Articolo 18, ONG On the Road
Grecia	A21 Campaign, Meccanismo nazionale di referral
Austria	LEFÖ-IBF, MEN VIA per le vittime uomini



-  BULGARIA
-  SPAIN BOLAND
-  FRECC FRESTRES

Addendum del 2023 al Piano d'azione dell'OSCE

Autorità statali pertinenti

- **identificare le persone come vittime della tratta...** non appena sussistono **motivi ragionevoli** per ritenere che siano state oggetto di tratta e,
- **in conformità con la legislazione nazionale**
- **assistenza anche prima** dell'avvio delle indagini, assicurando che tale assistenza
- **non sia subordinata alla disponibilità della vittima a partecipare al procedimento giudiziario**, fatte salve le norme nazionali relative alle condizioni di
- **soggiorno della vittima** nel territorio dello Stato.

Il Sistema innovativo di protezione dell'OSCE: il “percorso sociale”



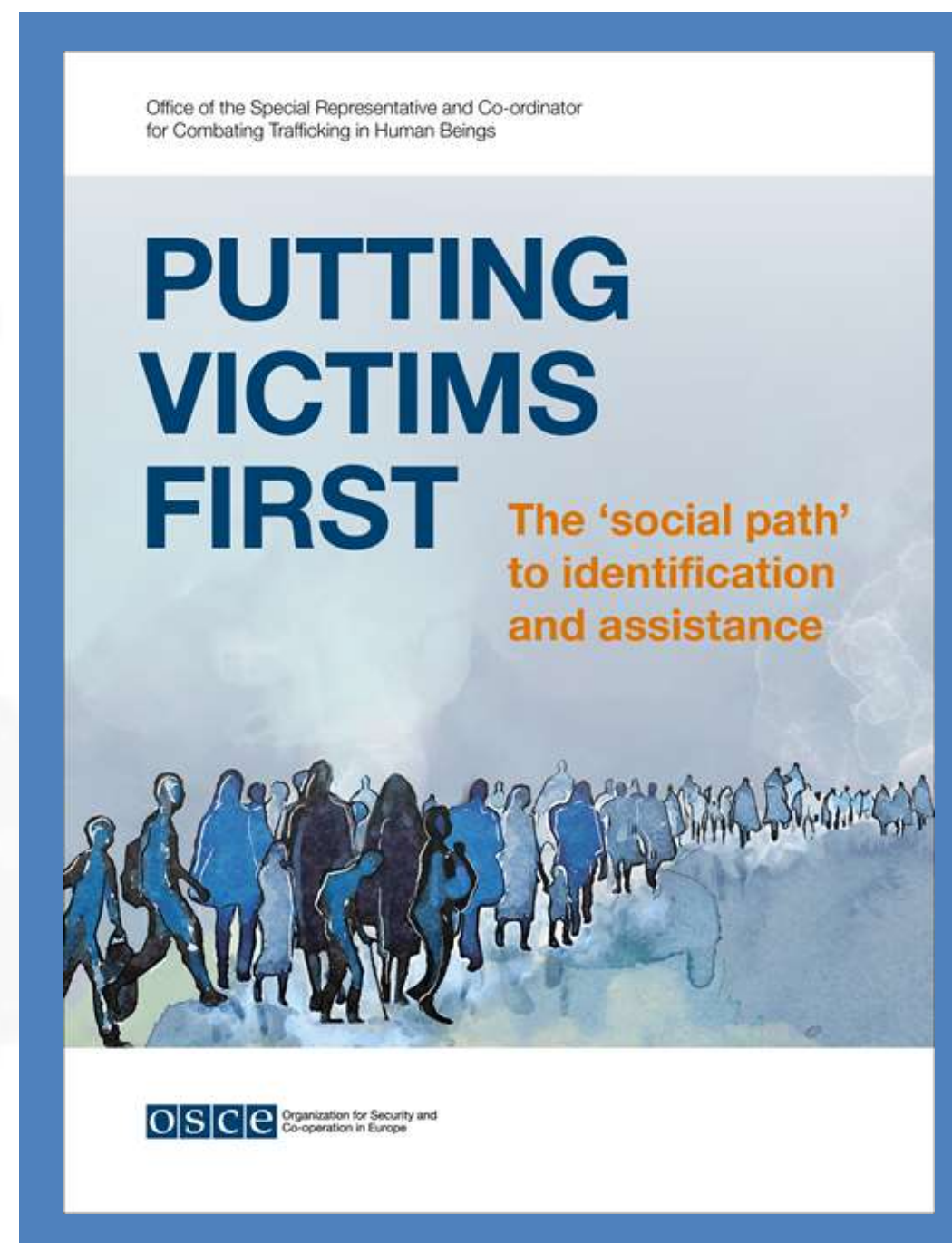
Protezione

- ✓ L'identificazione come percorso verso il supporto nel **medio e lungo termine**.
- ✓ Accesso a tale supporto per le **vittime straniere** nel paese di identificazione.
- ✓ Protezione **senza rischi di ritorsioni**
- ✓ **Abbassamento della soglia probatoria** per avviare i meccanismi di protezione e assistenza
- ✓ **Sostegno continuo alle vittime al loro ritorno**
- ✓ Identificazione definitiva da parte del **sistema di protezione sociale dello Stato**: creare **fiducia** e favorire un **maggior numero** di identificazioni
- ✓ Creare le condizioni per un maggior numero di **procedimenti giudiziari**
- ✓ **Responsabilità dell'identificazione** con le e i responsabili della protezione sociale
- ✓ Interpretazione globale dell'**accesso incondizionato** alla protezione e all'assistenza
- ✓ Indicatori **uniformi**
- ✓ **Cooperazione** con il sistema di giustizia penale

Rapporto dell'OSCE sul “percorso sociale”

PUTTING VICTIMS FIRST:
The ‘social path’ to identification and
assistance

<https://www.osce.org/cthb/538452>



Sistemi nazionali di protezione per le vittime di tratta di esseri umani

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Sistema nazionale di protezione - BULGARIA



**Meccanismo di
protezione**

Incentivi e strumenti:

- Il sostegno e la protezione sono accessibili a tutte le vittime della tratta..
- Un'ampia gamma di servizi specializzati che rispondono alle esigenze specifiche di ciascuna vittima.
- Garantire il successo del procedimento penale attraverso l'applicazione di un meccanismo basato sui diritti umani per la protezione delle vittime

Secondo la legge sulla lotta alla tratta di esseri umani:

- Sostegno incondizionato, periodo di riflessione, concessione alla vittima di uno status di protezione speciale per tutta la durata del procedimento penale, garanzia dell'anonimato e protezione dei dati personali

Sistema nazionale di protezione - Grecia



Meccanismo di protezione

La legge 4478/201772 ha integrato nell'ordinamento giuridico greco la direttiva 2012/29/UE per garantire l'istituzione di “standard minimi in materia di diritti, sostegno e protezione delle vittime di reati e ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio”.

Una serie di diritti per le vittime di reati (comprese le vittime della tratta di esseri umani) per garantire che

ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguati per partecipare ai procedimenti penali.

Sistema di protezione garantito dal Piano d'azione - Polonia

Meccanismo di protezione

L'obiettivo principale del Piano d'azione nazionale contro la tratta di esseri umani è garantire le condizioni necessarie per contrastare efficacemente tale fenomeno in Polonia e sostenere le vittime di tale reato.

Gli **obiettivi specifici** del Piano d'azione nazionale polacco sono:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della tratta di esseri umani;
- migliorare il livello di sostegno fornito alle vittime della tratta di esseri umani (comprese le vittime minorenni);
- migliorare l'efficacia delle azioni intraprese dalle istituzioni responsabili del perseguimento della tratta di esseri umani attraverso il potenziamento degli strumenti e delle strutture giuridiche e l'attuazione delle migliori pratiche;
- migliorare le qualifiche dei soggetti rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nella prevenzione della tratta di esseri umani e nel sostegno alle vittime;
- ampliare la conoscenza del fenomeno della tratta di esseri umani e l'efficacia delle azioni intraprese, in particolare nel contesto del lavoro forzato;
- consolidare la cooperazione internazionale.

- Il numero nazionale Antitratta è un servizio attivo 24 ore su 24 che offre anche formazione del personale, campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni. Gestisce inoltre una banca dati nazionale (S.I.R.I.T) per il monitoraggio delle vittime e degli interventi. Dal 2016 la linea telefonica coordina il sistema nazionale contro la tratta di esseri umani, collaborando con varie organizzazioni e garantendo la sicurezza e un'assistenza adeguata alle vittime.
- Nel dicembre 2023, l'Italia ha adottato una nuova direttiva sull'attuazione del MNR per le vittime di tratta, la quale integra la strategia nazionale nel Piano nazionale d'azione contro la tratta 2022-2025 e si concentra sullo sviluppo del coordinamento tra le misure di prevenzione della tratta di esseri umani, l'assistenza alle vittime e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

ITALIA



**Meccanismo
di referral**



Sistema nazionale di protezione - Spagna

Protocollo quadro per la protezione delle vittime di tratta

L'obiettivo del presente protocollo è quello di stabilire linee guida operative per l'individuazione, l'identificazione, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, di promuovere il coordinamento tra le istituzioni coinvolte in questi processi e di definire i meccanismi di relazione tra le autorità competenti in materia, nonché le modalità di comunicazione e cooperazione con le organizzazioni e gli organismi che hanno una comprovata esperienza nell'assistenza alle vittime della tratta, in particolare quelli che forniscono un sostegno globale e sono coinvolti in programmi di pubblica amministrazione per il sostegno e la protezione delle vittime.

Sistema nazionale di protezione - Spagna

Meccanismo di protezione

Protocollo quadro statale per la protezione delle vittime della tratta in Spagna (2011) allegato al documento sulle azioni per l'individuazione e l'intervento nei confronti dei minori vittime della tratta (2017).

<https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasformas/trata/normativaprotocolo/marco/>

Il presente protocollo descrive nel dettaglio le fasi dell'esperienza di una vittima di tratta, indica le azioni da intraprendere, le amministrazioni pubbliche coinvolte, i meccanismi di coordinamento con organizzazioni esperte in un'assistenza e protezione completa delle vittime della tratta. Il protocollo è firmato dai Ministeri della Giustizia, dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute e dei Servizi Sociali e dell'Uguaglianza, dalla Procura Generale e dal Consiglio Generale della Magistratura.

Protocollo quadro per la protezione delle vittime della tratta in Catalogna (ottobre 2013)

[.https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf](https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/Protocol_proteccio_Victimes_TraficHumans_Cat.pdf)

Il presente protocollo fa riferimento alla sfera di competenza autonoma della Catalogna. È approvato dal Presidente della Generalitat, dal Sindaco del Comune di Barcellona, dal Procuratore Generale, dal Membro dell'Alta Corte di Giustizia, dal Presidente dell'Associazione Catalana dei Comuni e delle Province, dal Presidente della Federazione dei Comuni, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Decano dell'Ordine Ufficiale degli Psicologi.

Sistema nazionale di protezione - Slovacchia

Ogni vittima di tratta, anche quelle potenziali, ha il diritto di essere informata sulle possibilità di assistenza, soprattutto quelle offerte dalla seguente legislazione:

- legge n. 274/2017 Coll. sulle vittime di reati e che modifica e integra alcune leggi, come modificata (sezione 2, paragrafo 1, sottoparagrafo c), punto 4: vittime particolarmente vulnerabili; sezione 28: **enti accreditati** preposti all'assistenza e al supporto delle vittime di reati),
- legge n. 583/2008 Coll. sulla prevenzione della criminalità e di altre attività antisocial, come modificata (sezione 7, paragrafo 1, sottoparagrafo
- legge n. 404/2011 Coll. sul soggiorno delle persone straniere e modifiche di alcune leggi, come modificata (§ 58 soggiorno tollerato; § 59 (10) **alloggio**),
- legge n. 480/2002 Coll. In materia di asilo e modifiche di alcune leggi, come modificata (§ 22 **diritti e obblighi nel quadro della protezione internazionale**),
- legge n. 327/2005 Coll. sulla fornitura di assistenza legale alle persone in stato di bisogno materiale, come modificata (**centri di assistenza legale**),
- Regolamento del Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca sul **programma di sostegno e protezione delle vittime della tratta di esseri umani**

Sistema di protezione e segnalazione - Slovacchia



**Protection
mechanism**

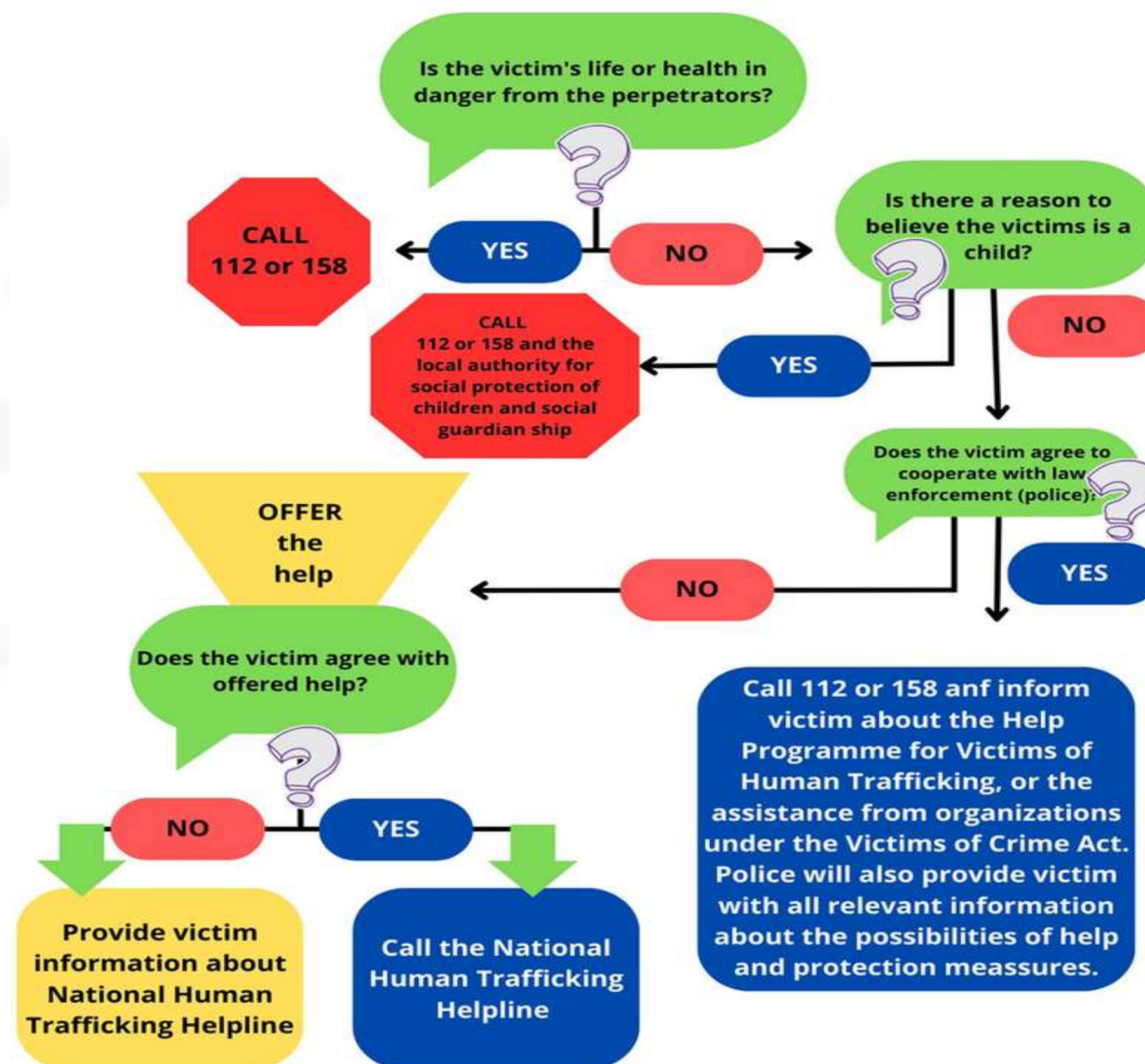
- Legge n. 274/2017 sulle vittime di reati e modifiche e integrazioni a determinate leggi
- **Legge n. 217/2021 Coll. che modifica la legge sulle vittime di reati:**
 - Una vittima di un reato violento che richiede un risarcimento al Ministero della Giustizia all'avvio di un procedimento penale.

Programma nazionale di lotta contro la tratta di esseri umani (2024-2028)::

- I centri di intervento facilitano l'accesso all'assistenza professionale per le vittime.
- Fornire un sistema completo di assistenza e protezione per le vittime basato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, mantenendo un approccio personalizzato per ciascun individuo.
- Garantire un programma di assistenza specializzato: un'importante prestazione istituzionale di servizi su misura per il gruppo delle vittime di tratta.

Una rete di uffici di informazioni per qualsiasi vittima di reato (Kontakty, [Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky](#))

Procedure di segnalazione del Meccanismo di referral slovacco



Programmi di supporto - Slovacchia

Lo scopo del programma di supporto e di protezione delle vittime di tratta di esseri umani è di:

- fornire assistenza alle vittime di tratta
- garantire la tutela dei diritti fondamentali, delle libertà e della dignità della vittima
- incoraggiare la vittima a testimoniare

La collaborazione con le forze dell'ordine non è obbligatoria ai fini dell'accesso ai servizi dei programmi di supporto.

Contatti utili

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB



**Meccanismo
di referral**

La Commissione europea dispone di una pagina web dedicata contenente informazioni per ogni paese relative a come l'UE affronta, previene e identifica la tratta di esseri umani. Questa pagina include anche i recapiti delle autorità nazionali e delle organizzazioni competenti, come i gruppi della società civile, che operano nel campo della tratta di esseri umani a livello nazionale.

In caso di sospetta tratta di esseri umani, chiamare il numero di emergenza europeo: **112**. 

Tutte le linee di assistenza sono gratuite.

Contatti utili nazionali

BULGARIA

-  Numero verde nazionale per la lotta contro la tratta di esseri umani (per le chiamate effettuate dalla Bulgaria)
0800 20 100
-  Numero di assistenza per le vittime di violenza (per le chiamate effettuate dalla Bulgaria)
0800 1 86 76
-  Commissione nazionale per la lotta contro la tratta di esseri umani
+359 2 807 80 50
-  Numero di assistenza nazionale per le persone minori
116 111
-  Organizzazioni internazionale per le migrazioni
+359 2 939 47 74
-  Piattaforma per la prevenzione della tratta di esseri umani e per l'assistenza alle vittime
<https://nrm.bg/en/home/>

Contatti utili nazionali

GRECIA

-  Numero di assistenza antitratta
1109
-  Numero di emergenza contro la violenza sulle donne
159 00
-  Numero di assistenza sociale di emergenza
197
-  Polizia ellenica
100



**Meccanismo di
referral**

Contatti utili nazionali ITALIA

Numero verde Antitratta



800 290 290

Contatti utili nazionali

POLONIA

 Numero verde del Centro nazionale di informazione e consulenza
+48 22 628 01 20

 Numero verde del Centro nazionale di informazione e consulenza
+48 47 72 56 502

 Numero verde del Dipartimento contro la tratta di esseri umani dell'Ufficio criminale della
Questura nazionale
+48 664 974 934

 Numero dell'Ufficio per stranieri
+48 47 721 7575

Contatti utili nazionali SLOVACCHIA

-  Contatta le unità nazionali antitratta – 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all'e-mail ool@minv.sk
Numero nazionale di assistenza alle vittime di tratta di esseri umani **0800 800 818**
-  Polizia nazionale
158
-  Numero verde per persone minori scomparse (attiva 24 ore su 24)
116 000
-  Numero di assistenza per donne vittime di violenza
0800 212 212
-  Numero di assistenza per la sicurezza delle persone minori
116 111
-  Numero di assistenza per la tratta di esseri umani e la sicurezza nei viaggi (linea di assistenza OIM)
0907 787 374
-  Centro di informazione per la lotta contro la tratta di esseri umani e la prevenzione della criminalità del
Dipartimento per la prevenzione della criminalità del Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca
icosl@minv.sk

Contatti utili nazionali

SPAGNA

Polizia nazionale

 Contatto telefonico
900 10 50 90

 E-mail
trata@policia.es

Social media

 Twitter
@policia

 Hashtag:
#contralatrata

Partners

Coordinator

Ministry of Interior / Slovak Republic

www.minv.sk/?ministry-of-interior

Academy of the Ministry of Interior / Bulgaria

studyinbulgaria.bg/academy-of-the-ministry-of-interior-sofia.html

Departament d'Interior - Generalitat de Catalunya / Spain

web.gencat.cat/en/inici

Hellenic Police / Greece

www.astynomia.gr

KEMEA - KENTRO MELETON ASFALIAS - Center for Security Studies / Greece

kemea.gr/en

KWP - Komenda Wojewodzka Policji W Krakowie / Poland

mopolzsko.policja.gov.pl

CESIE / Italy

www.cesie.org



mossos d'esquadra



**Generalitat
de Catalunya**



ASIT: Digital tools and capacity building to challenges new forms of human trafficking

Internal Security Fund - ISF-2002-TF1-AG-THE (Call for proposals on actions against trafficking in human beings)

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project Number: 101101942 - ASIT



**Co-funded by
the European Union**